

Contratto per fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service, per la
durata di mesi 36, oltre eventuali 12 mesi di rinnovo, di sistemi di
aspirazione fumi, completi dei relativi materiali di consumo, occorrenti ai

IMPOSTA di BOLLO
ASSOLTA
(F24 Allegato)

Blocchi Operatori della Azienda S.L. di Viterbo. CIG. 9705956844

L'anno 20 23 il giorno 11, del mese di SETTEMBRE, i rappresentanti
delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. "Codice Amministrazione
Digitale":

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO – Partita IVA

01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Commissario Straordinario - Dott. Egisto BIANCONI, nato a [REDACTED] il

[REDACTED] e domiciliato per la carica in Via Enrico Fermi, 15 –

01100 Viterbo (VT);

e la Ditta **PRODIFARM S.p.A.** con Sede Legale Zona Ind.le Predda

Niedda Nord Strada 2 n. 8 – 07100 Sassari (SS) C.F. e P.Iva 00138660907 (di

seguito denominata per brevità "Ditta/Società Aggudicataria"

"Aggudicataria/o" "Società/Impresa" "Fornitore" "Appaltatore"), iscritta

alla Camera di Commercio di Sassari (SS), nella persona del

Dr. Salvatore Giovanni MATTA nato [REDACTED]

C.F. [REDACTED] domiciliat.. per la carica presso la Sede Legale,

in qualità di Presidente C.d.A., come risultante da Visura CCIAA, agli atti

(**ALLEGATO N° 1 – Copia Documento d'Identità**), convengono a quanto

di seguito riportato:

PREMESSO

- Con Deliberazione DG n. 493/2023, è stata indetta gara, mediante procedura

ATO REGISTRATO
NEL REPERTORIO DEI CONTRATTI
al Numero 171 in Data 11 SET 2023
Viterbo, li...
L'UFFICIALE ROGANTE
Dr. Giovanni Firriani

aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la durata di 36 mesi, oltre eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, per l'affidamento della fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service, di sistemi di aspirazione fumi, inclusi dispositivi e servizi connessi e/o accessori e qualsiasi materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi, occorrenti ai Blocchi Operatori della ASL di Viterbo, per un importo triennale posto a base d'asta è pari ad € 342.000,00 - IVA esclusa, con condizione risolutiva nei casi di attivazione di gare Aggregate, Regionali e/o Convenzione Consip, aventi ad oggetto le forniture di cui al presente appalto;

- Che con Deliberazione CS n. 600/2023, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è stata aggiudicata alla ditta **PRODIFARM S.p.A.** la fornitura di in oggetto, per un importo complessivo triennale pari a € 310.648,80 – iva esclusa (**ALLEGATO N° 2 – Copia Offerta Economica n. 19/mc del 20-4-2023**)

- Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di Gara + Allegati – Capitolato Tecnico + Allegati, Documentazione Tecnica), risulta loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. [REDACTED] contratta con Generali Italia S.p.A., per una somma garantita di € 15.532,44 e con validità fino a scadenza contrattuale, (**ALLEGATO N°3 – Copia Polizza**

Fideiussoria n. [REDACTED]

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto:

a) Fornitura “chiavi in mano”, in regime di service, di **n. 5 SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO** per procedure di chirurgia Open e Laparoscopica, di nuova produzione e ultima generazione comprensivo dell'installazione, degli allacciamenti, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento dell'Apparecchiatura fornita, il service dovrà prevedere la fornitura a titolo gratuito dei sistemi a fronte dell'acquisto del materiale di consumo mediante ordine NSO evasi dalla Farmacia Aziendale.

b) l'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza tecnica, comprensivi anche della fornitura di Apparecchiature sostitutive;

c) la fornitura, in regime di acquisto, di tutti i materiali di consumo (monouso e pluriuso) e consumabili occorrenti al corretto e costante funzionamento del sistema offerto senza alcuna esclusione, come dettagliato nel Capitolato Tecnico.

I fabbisogni dei materiali di consumo stimati su base annua sono intendersi indicativi potendo variare in aumento o in diminuzione in base alle effettive esigenze cliniche senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

La Asl Viterbo si riserva altresì la facoltà di procedere ad un eventuale riscatto a costo zero delle Apparecchiature che saranno fornite dall'Aggiudicatario. Entro la scadenza contrattuale questa Stazione

Appaltante potrà pertanto, a suo insindacabile giudizio, esercitare o non esercitare il suddetto diritto di opzione al riscatto a costo zero delle Apparecchiature fornite.

L'Aggiudicatario è obbligato a garantire modalità/quantità e Specifiche tecniche minime indicate nella Documentazione di gara, per l'intera durata contrattuale e come dettagliato specificatamente all' **ALLEGATO N° 2**.

L'Azienda con il presente contratto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELLA FORNITURA

L'ammontare complessivo triennale della fornitura in oggetto è pari a € 310.648,80 - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di mutate esigenze aziendali da ricondurre a riordinamenti di laboratorio, variazione in aumento/tipologia di diagnostica o per disposizione di riorganizzazione a livello regionale dei centri di riferimento.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 70% del valore annuo, su ogni singolo lotto, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione del service. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla

risoluzione del contratto

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi, a decorrere **dalla data di collaudo dell'ultimo sistema aspirazione fumi.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo pari all'aggiudicazione annuale, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm. ii. riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare, per un periodo di mesi 6 (sei), l'Appalto alla scadenza del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

I requisiti minimi ed indispensabili per ogni singolo lotto oggetto della fornitura, sono dettagliatamente indicati nella Documentazione di gara, dovranno essere rispettati per l'intera durata contrattuale, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato al presente contratto.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA / COLLAUDO

DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare ed installare chiavi in mano tutte le apparecchiature, nessuna esclusa, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara.

I relativi collaudi funzionali e di sicurezza dovranno concludersi entro 15 giorni solari dalla data di installazione, salvo tempistiche migliorative dichiarate in sede di gara dall'Aggiudicatario. Le date dei collaudi, da eseguirsi in contraddittorio, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione e dovranno avvenire alla presenza di un referente della stessa. L'esito positivo dei collaudi dovrà essere attestato da appositi certificati. Dalla data dell'ultimo collaudo decorreranno i tre anni di service.

Analoga procedura dovrà essere rispettata anche nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di una apparecchiatura elettromedicale.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese le strumentazioni non accettate al collaudo entro 15 giorni solari dalla data del verbale di collaudo o della comunicazione con cui l'Amministrazione Appaltante comunica il rifiuto del collaudo.

I collaudi dovranno verificare la sussistenza di tutte le condizioni e certificazioni previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara e, comunque, certificare la funzionalità di ogni strumentazione e apparecchiatura, la corrispondenza all'offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.Lgs. n. 37/2010, il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna, collaudo, ritiro e sostituzione, pena l'applicazione delle penali di seguito

dettagliate. L'organizzazione della consegna e collaudo dovrà essere concordata con l'UOC ingegneria Clinica Impiantistica Edile, come indicato nel Capitolato Tecnico.

ART. 4 – LUOGO DI CONSEGNA

I Sistemi di Aspirazione di Fumi e il relativo materiale di consumo necessario al corretto e sicuro utilizzo dovrà essere consegnato presso i seguenti PO:

- PO Belcolle in Viterbo, presso Nuovo Blocco Operatorio, Strada Sammartinese snc, 01100 Viterbo (N° 3 ASPIRATORI);
- PO Tarquinia, presso Blocco Operatorio, Viale Igea n. 1, 01016 Tarquinia (VT) (N° 1 ASPIRATORI);
- PO Civita Castellana, presso Blocco Operatorio, Via Ferretti n. 169, 01033 Civita Castellana (VT) (N° 1 ASPIRATORI);

ART. 5 - FORMAZIONE

Durante il periodo di installazione e attivazione delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW, l'Aggiudicatario dovrà inviare gratuitamente, in luogo, tecnici specializzati che dovranno fornire al personale sanitario dell'Azienda i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature elettromedicali e strumentazioni HW e SW da parte del personale dell'Azienda USL. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale addetto un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate.

ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E STRUMENTALE

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre

in commercio nuove apparecchiature elettromedicali ovvero nuove strumentazioni HW e SW analoghe a quelle descritte nel presente documento, migliorative per caratteristiche tecniche, rendimento, funzionalità etc., nonché aggiornamenti relativi all'hardware e al software, sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda SL medesima e previa sua autorizzazione) le apparecchiature esistenti e/o il software, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa Azienda. Quanto sopra espresso si applica anche ai materiali di consumo da utilizzarsi a corredo della macchina.

ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE / ONERI,

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Appaltatore deve assicurare la continuità del servizio attraverso un piano di trattamento di tipo full-risk comprensivo:

- a) degli interventi di manutenzione preventiva programmata per apparecchio, comprensiva dei materiali di consumo/consumabili, con le periodicità previste dal manuale d'uso e normativa vigente. La Ditta dovrà presentare, per ogni macchina, la relazione annua sullo stato di buon funzionamento dell'apparecchio secondo la vigente normativa;
- b) di illimitati interventi di manutenzione correttiva su richiesta, telefonica o a mezzo fax o email, di personale ASL autorizzato, comprensiva di tutte le parti di ricambio e materiali necessari al funzionamento ottimale delle strumentazioni, entro le 24 ore consecutive successive (esclusi festivi) dalla richiesta stessa;
- c) della sostituzione con apparecchio identico in caso di guasto

irreparabile o, in ipotesi di guasto con fermo temporaneo, superate le 48 ore

consecutive successive dall'evento ove il guasto non sia stato risolto;

e) degli aggiornamenti tecnologici o nuove versioni di programma sulle apparecchiature offerte in service;

f) addestramento all'utilizzo della strumentazione per il personale aziendale.

Tutte le opere necessarie alla messa in funzione delle apparecchiature, nulla escluso, compreso il trasporto e l'installazione sono a carico dell'appaltatore.

Saranno altresì ad integrale carico dell'Affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti:

1) l'installazione delle apparecchiature e delle strumentazioni presso i siti

individuati dalla ASL, assicurando la compatibilità con i supporti e con la preesistente impiantistica o facendosi carico delle opportune modifiche;

2) la perfetta efficienza delle apparecchiature/strumentazioni HW e SW per

l'intera durata contrattuale che decorrerà dalla data dell'ultimo collaudo positivo;

3) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente,

al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

4) l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di

ogni attrezzatura e di ogni strumentazione HW e SW fornite;

5) la responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore;

6) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi

alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre a garantire, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inidonei allo specifico utilizzo.

Con riguardo alla fornitura di tutti i materiali di consumo (monouso e pluriuso) e/o consumabili occorrenti al funzionamento delle attrezzature offerte, l'Appaltatore dovrà assicurare la consegna, a propri oneri e spese, entro e non oltre 5 giorni lavorativi consecutivi e successivi (esclusi festivi) all'ordine NSO che sarà trasmesso dalla Stazione Appaltante.

In merito alla consegna, l'Aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il Fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente ed in tempi brevi, in ogni caso entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta della Stazione Appaltante, ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del Committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del Committente per gli ulteriori degradamenti

o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

In caso di mancata o ritardata consegna ovvero di mancata o ritardata sostituzione, l'Azienda SL si riserva di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, del materiale di consumo (monouso e pluriuso) e dei consumabili, con addebito all'Aggiudicatario inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I materiali di consumo monouso che saranno forniti dall'Appaltatore in ragione del presente appalto, dovranno avere una validità ed una scadenza non inferiori ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare le tempistiche di intervento/consegna/sostituzione sopra espresse, pena l'applicazione delle penali di seguito dettagliate.

ART. 8 - PERIODO DI PROVA

L'Azienda, nei 3 (tre) mesi successivi all'avvio del service, sottoporrà le Apparecchiature ed i Materiali di Consumo offerti dagli Aggiudicatari ad un periodo di prova.

Nel corso di tale periodo, qualora le Apparecchiature ed i Materiali di Consumo non dovessero funzionare correttamente, ovvero non dovessero corrispondere e soddisfare le esigenze e/o le aspettative dell'Azienda, quest'ultima si riserverà il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, senza alcun onere a proprio carico. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

ART. 9 – ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E

PAGAMENTI

Per la presente procedura, questa ASL emetterà sul sistema amministrativo/contabile aziendale degli ordinativi elettronici, che verranno debitamente trasmessi, mediante canale NSO/PEPPOL/P.E.C. alla ditta aggiudicataria per la relativa fatturazione.

Pertanto, le forniture dei materiali di consumo/consumabili saranno remunerate a misura.

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA SANITARIA LOCALE
VITERBO.**

Le fatture dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti dati:

- il CIG della procedura;
- il numero dell'ordinativo.

La mancanza di anche solo uno degli elementi di cui sopra comporta il respingimento della fattura.

Le fatture dovranno inoltre riportare anche:

- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero del DDT rilasciato dal fornitore al momento della consegna;
- il dettaglio analitico dei beni consegnati e del prezzo complessivo.

Ciascuna fattura, dovrà riportare solamente l'importo troncato alle prime tre cifre decimali, senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dalla ASL Viterbo soltanto in sede di liquidazione finale, previa

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Resta salva la facoltà, per la Stazione Appaltante, di concordare con l'aggiudicatario ulteriori indicazioni, da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Tutte le fatture saranno liquidate previa verifica da parte del DEC della corrispondenza della fornitura all'ordinativo emesso.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Asl, di interrompere le prestazioni previste dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati. L'Impresa Aggiudicataria, per tale motivo, non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC, sui dispositivi dei singoli ordinativi, individuato con Deliberazione CS n. 600/2023, nella figura della Dott.ssa Bernadette Macchione.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: **Banco di** [REDACTED]
IBAN [REDACTED].

ART. 10 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli

adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.e ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria **(ALLEGATO N° 3).**

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali..

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle forniture, necessarie ad ottenere una buona riuscita delle prestazioni.

L'Aggiudicatario ha presentato regolare copia di Responsabilità Civile Terzi in corso di validità. **(ALLEGATO N° 4: Copia RCT)**

E' fatto obbligo all'aggiudicatario al tempestivo rinnovo delle coperture assicurative in corso di validità contrattuale, obbligandosi ad inviare copia dell'attestato dell'avvenuto rinnovo dell'assicurazione, pena risoluzione del presente contratto.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 C.C.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere. L'Amministrazione di caso di intervenuta aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione Consip della medesima procedura, risolverà il presente contratto.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su

proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto

risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

	e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;	
	f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;	
	g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;	
	h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;	
	i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;	
	j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;	
	k) frode nell'esecuzione del Contratto;	
	l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;	
	m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.	
	n) mancato rinnovo polizza R.C.T.	
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C..	
	In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del	
		- Pag. 18 di 26 -

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda. L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta. L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART. 15 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore

risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.. Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 17 – CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO E

SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 18 – PENALI

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda le seguenti penali:

a) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

b) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di collaudo concordate con questa ASL;

c) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

d) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse) risultate difettose in fase di Collaudo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

e) € 500,00 in misura fissa in caso di inadempimento, totale o parziale, nel corso dell'anno solare di riferimento, dell'obbligo di Manutenzione Programmata delle Apparecchiature previsto dal presente Contratto;

f) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva delle Apparecchiature, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

g) 0,2 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti di esse), nei casi previsti dal presente Contratto;

h) € 500,00 in misura fissa, nel caso in cui si verifichino in un anno solare complessivamente più di 7 (sette) giorni solari di Fermo Macchina, sommando i guasti e/o malfunzionamenti sul sistema oggetto di fornitura;

i) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo consegnati in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella consegna dei materiali di consumo, rispetto al termine richiesto nel presente Contratto ovvero dichiarato con la propria offerta se migliorativo;

j) 0,2 per mille dell'importo dei materiali di consumo difettosi e sostituiti in ritardo, e comunque non meno di €20,00, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella sostituzione dei materiali di consumo che siano risultati difettosi, secondo quanto previsto dal presente Contratto;

k) 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in caso di mancata o parziale o difforme effettuazione dei corsi formativi per il personale ASL, secondo quanto previsto dal presente Contratto e secondo quanto sarà specificatamente concordato e calendarizzato al riguardo con questa Stazione Appaltante.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima. La penalità decorrerà dal momento in cui si è concretata

l'inadempienza. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda di ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato. Le sopraindicate penali sono da intendersi non alternative ma bensì cumulabili.

L'Azienda avrà diritto di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del Contratto stesso, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 19 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.

n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ *i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”.

ART. 20 – REVISIONE DEI PREZZI

Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda integralmente all'articolo 29 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), “Disposizioni urgenti in materia

di contratti pubblici”.

Le clausole di revisione dei prezzi sono previste dall’art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stessa è da ritenersi applicabile a seguito di istruttoria e comunque solo dopo il primo anno di validità contrattuale.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti al presente contratto, sono a carico dell’Aggiudicatario, in caso d’uso. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dall’Aggiudicatario saranno raccolti presso l’ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell’Azienda SL di Viterbo è l’Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii., la vigente legislazione regionale per le ASL, la Documentazione di Gara e l'offerta Tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto

PRODIFARM S.p.A.

AZIENDA S.L. di VITERBO

Presidente C.d.A.

Il Commissario Straordinario

Dr. Salvatore Giovanni MATTA

Dott. Egisto BIANCONI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

PRODIFARM S.p.A.

AZIENDA S.L. di VITERBO

Presidente C.d.A.

Il Commissario Straordinario

Dr. Salvatore Giovanni MATTA

Dott. Egisto BIANCONI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

ALLEGATO n°1

CARTA D'IDENTITÀ

IPZS S.p.A. - O.C.V. - ROMA

SERVICE ASPIRATORE FUMI

TABELLA PREZZI UNITARI

ns. prot. 19/mc
del 20/04/2023

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DESCRIZIONE	CND	FABBISOGNO ANNUO (PER I PP.OO. BELCOLLE- CIVITA CASTELLANA E TARQUINIA)	FABBISOGNO TRIENNALE (PER I PP.OO. BELCOLLE- CIVITA CASTELLANA E TARQUINIA)	COD. PRODOTTO	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in cifre)	PREZZO UNITARIO OFFERTO (in lettere)	IMPORTO ANNUO	IMPORTO TRIENNALE	
1	Filtri di aspirazione	K02010107	35	105	VS1352	€ 175,00	centosettantacinque/00	€ 6.125,00	€ 18.375,00
2	Manipolo monopolare monouso per chirurgia open di superficie	K02010107	587	1761	PLP2020	€ 24,10	ventiquattro/10	€ 14.146,70	€ 42.440,10
3	Manipolo monopolare monouso per chirurgia open di profondità	K020199	2349	7047	PLPUL2020	€ 24,10	ventiquattro/10	€ 56.610,90	€ 169.832,70
4	Tubo aspirazione monouso open	V0880	470	1410	VTWTT624	€ 19,50	diciannove/50	€ 9.165,00	€ 27.495,00
5	Tubo aspirazione monouso laparoscopia	K02010107	436	1308	PP012SEO	€ 19,50	diciannove/50	€ 8.502,00	€ 25.506,00
6	Trappole per liquidi	V0880	1000	3000	VSFTT10	€ 9,00	nove/00	€ 9.000,00	€ 27.000,00
7									
8									
9									
Totale complessivo offerta									€ 310.648,80

totale oneri aziendali € 117,00

N.B.: Il risultato della colonna I) dovrà corrispondere all'offerta TOTALE inserita in piattaforma

In service saranno forniti 6 aspiratori - di cui 5 richiesti da capitolato + 1

K
V

85.384,60 €
18.165,00 €

ALLEGATO n°2



STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio

Stazione appaltante: ASL Viterbo

Tipo Procedura: Aperta

TITOLO: Fornitura “chiavi in mano”, in regime service, di n. 5 Sistemi di Aspirazione Fumo per procedure di chirurgia Open e Laparoscopica occorrenti ai Blocchi operatori della ASL Viterbo e numero registro di sistema: PI045741-23

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	QUANTITA'	UM OGGETTO INIZIATIVA	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (4 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UNITA' ESCLUSA (4 dec.)	VALORE OFFERTO (4 dec.)	
1	0	9705956844	SISTEMI PER EVACUAZIONE DEI FUMI	DMK02010107	SISTEMI PER EVACUAZIONE DEI FUMI	1	PEZZO	342.000,0000	310.648,8000	310.648,8000	  Dettaglio offerta economica.xlsx.p7m 39E99ECF6BF66C13B7AB905DA20E6C373C16E58BC455D91E4CD80B47DB2D652C

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: 310.648,80 €

Ragione sociale del Concorrente: Prodifarm

Z.I. Predda Niedda nord, str.2, n. 8 - 07100 Sassari (Sassari)

C.F. 00138660907 P.IVA IT00138660907

Firmato digitalmente



ALEGATO u°3

POLIZZA FIDEIUSSORIA
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. [REDACTED]	Rilasciata da Agenzia SASSARI CARLO FELICE Cod. L44 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore CANU ANTONIO
-------------------------------------	--

Città	Via	Cap	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchesa 14	31210	TV

Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323	generaliitalia@pec.generaligroup.com

Contraente
PRODIFARM SPA

Città	Via	Cap	Prov.
SASSARI	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD	07100	SS

C.F./P.IVA	PEC
0000000138660907	info@pec.prodifarm.com

Stazione appaltante
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE - VITERBO

Città	Via	Cap	Prov.
VITERBO	VIA E.FERMI 15	01100	VT

C.F./P.IVA	PEC
01455570562	prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Descrizione fornitura
FORNITURA "CHIAVI IN MANO", IN REGIME SERVICE, DI N.5 SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO PER PROCEDURE DI CHIRURGIA OPEN E LAPAROSCOPICA OCCORRENTI AI BLOCCHI OPERATORI DELLA ASL VITERBO PER 36 MESI - DETERMINA DIRIGENZIALE N.600 DEL 07/07/2023

Luogo di esecuzione
VITERBO

Costo aggiudicazione (Euro)	Ribasso % asta
310.648,80	0,00

Somma garantita	% del costo dell'opera
15.532,44	0,00

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in SASSARI il 31/07/2023.

Il Garante
GENERALI ITALIA S.p.A.

Il Contraente

Copia per il Beneficiario

Schema tipo 1.2 (d.m. 16 settembre 2022, nr. 193) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



FUNZIONE RISCHI FINANZIARI

Atto di dichiarazione n. 1

Agenzia di SASSARI CARLO FELICE L44 00

Appendice alla polizza N. 430640088

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
280,00	35,00	315,00

SUPPLEMENTO DI PREMIO ANNUALE		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
133,33	16,67	150,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	31/07/2023	al	31/07/2026
-----	------------	----	------------

Il pagamento dell'importo di Euro _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore _____ in _____ il _____

Agente Od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente **PRODIFARM SPA** domiciliato / con sede in **SASSARI** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. A - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. B - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. C - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. D - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà pretendere, anche con azione giudiziale, dal Contraente e dai suoi eventuali coobbligati il versamento di un importo pari alla Somma Garantita qualora, ad insindacabile giudizio del Garante, si siano verificati uno o più dei seguenti eventi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Pertanto il Contraente - e con lui i suoi eventuali coobbligati - si impegna a versare, ora per allora, in modo irrevocabile e incondizionato, rinunciando altresì a sollevare qualsiasi eccezione e/o riserva, l'importo richiesto dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di questo ultimo. Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi della disposizione che precede (in seguito "Cauzione Reale") resteranno acquisite al Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Polizza e fintanto che il medesimo Garante non venga definitivamente liberato da tutti gli obblighi da questa derivanti. Verificatasi la completa liberazione della presente Polizza, il Garante restituirà all'avente diritto, con interessi legali, la Cauzione Reale. In caso di svincolo parziale della Somma Garantita, ai sensi dell'art. 3 dello Schema Tipo 1.2, il Garante restituirà parte della Cauzione Reale, proporzionalmente allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare la Cauzione Reale sia per ottenere la liberazione dalla garanzia prestata con la presente Polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della Somma Garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente e dal soggetto solvente.

Art. E - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. F - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in SASSARI il 31/07/2023

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:

Art. A (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. B (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. D (Dovere del Contraente e dei Coobbligati di liberazione della garanzia prestata con la presente Polizza - Eventi nei quali si determina l'obbligo di versamento della Somma Garantita in via anticipata - Rinuncia alle eccezioni); Art. F (Foro competente).

Il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione.

Il Contraente

IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento di identità, previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza.

☐ L'Agente - nome e cognome firma
o
☐ Il Broker - nome e cognome firma

IN CASO DI FIRMA DIGITALE

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte previa esibizione del documento di identità, previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza e mediante l'impiego di firme elettroniche dotate di certificati di firma qualificati validi alla data dell'apposizione della sottoscrizione.

☐ L'Agente - nome e cognome firma
o
☐ Il Broker - nome e cognome firma

AUGATO n° 4



RAMO: R.C. DIVERSI

COD. AGENZIA	N. POLIZZA	SCAD. RATA	RATA SUCC.	VALUTA	TOTALE LORDO (*)	DI CUI IMPOSTA
L44/00	400637143	30/12/2022	30/12/2023	053 €	11.018,50	2.005,42

N APP 000 IN EURO

COD. CLIENTE

29402287

IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO(*) A SALDO DELLA
RATA E' STATO EFFETTUATO:



CONTRAENTE E SUO DOMICILIO

PRODIFARM S. P. A.

ZONA INDUSTRIALE PREDDA NI 8 STR. 2
07100 SASSARI SS

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi

LA QUIETANZA NON E' VALIDA SE NON PORTA LA DATA E L'ORA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2023-09-12 13:39:38 (UTC)**File verificato: C:\Users\m.andreoli\Desktop\FIRMANI UR\Contratti Firmati DG - CS\ANNO 2023\ContrattoServiceFumi ProdifarmSpA DelCS600_2023.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BIANCONI EGISTO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 12/09/2023 13:39:40

Dati del certificato del firmatario BIANCONI EGISTO:

Nome, Cognome: EGISTO BIANCONI
Numero 202350570933
identificativo:
Data di scadenza: 06/04/2026 00:00:00
Autorità di InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.,
certificazione: Qualified Trust Service Provider,
, IT
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del OID 0.4.0.194112.1.2
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.36.1.1.61
CPS:
Identificativo del OID 1.3.76.16.6
CPS:
Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: MATTA SALVATORE GIOVANNI
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 12/09/2023 13:39:41

Dati del certificato del firmatario MATTA SALVATORE GIOVANNI:

Nome, Cognome: SALVATORE GIOVANNI MATTA
Numero SIG0000004203363
identificativo:



li scadenza: 16/02/2024 00:00:00
ità di **DiKe6 - Esito verifica firma digitale**
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere
S.C.p.A.,
Qualified Trust Service Provider,
, IT

Documentazione del <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

certificato (CPS):

Identificativo del OID 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Identificativo del OID 1.3.76.14.1.1.30

CPS:

Identificativo del OID 1.3.76.16.6

CPS:

Note di utilizzo del Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
certificato: Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006